

Sentenza n. 1218/2021 pubbl. il 11/02/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

DECIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado promossa da:

SK

ATTRICE

contro

CONDOMINIO

CONVENUTO

ASS.NI

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27.10.2020.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, K conveniva in giudizio il Condominio per sentirlo condannare, a norma dell'art. 2051, al risarcimento del danno subito in occasione del sinistro avvenuto in data 24.03.2016 all'interno del cortile di pertinenza del predetto condominio.

L'attrice esponeva di essere inciampata su "*una buca non visibilmente percepibile*", cadendo al suolo e procurandosi lesioni personali.

Si costituiva in giudizio il convenuto Condominio, chiedendo preliminarmente la chiamata in causa del terzo Assicurazioni e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.

All'udienza del 30.10.2018 la terza chiamata insisteva nella propria eccezione di nullità della chiamata in causa nei suoi confronti, per incompletezza dell'atto di citazione di terzo. Il Giudice, quindi, dichiarata la nullità dell'atto di citazione del terzo ai sensi dell'art. 164 c.p.c., assegnava un termine perentorio al convenuto per il deposito di memoria integrativa.

All'udienza del 22.01.2019, instauratosi correttamente il contraddittorio, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., come da concorde richiesta delle parti.

Alla successiva udienza del 29.05.2019, parte attrice, su richiesta di chiarimenti, dichiarava non aver percepito alcun indennizzo dall'INAIL; il Giudice, poi, ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti.

Quindi, all'udienza del 12.02.2020, si procedeva all'escussione dei testi MH e SH. All'esito, il Giudice, respinte le ulteriori istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava

per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 27.10.2020, infine, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice, alla scadenza dei termini concessi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.

2. Ritiene questo Tribunale che l'attrice non abbia provato gli elementi costitutivi della domanda proposta in giudizio.

Con riferimento all'*an debeat*, in particolare, si osserva quanto segue.

L'attrice espone di essere inciampata, intorno alle ore 08:30 del 24.03.2016, all'interno del cortile di pertinenza del condominio, mentre rientrava dal turno di lavoro. La stessa riconduce la caduta di cui è causa e le lesioni personali che ne sono derivate ad "*una buca non visibilmente percepibile*", come da doc. 1 del proprio fascicolo di parte. Per tale ragione, cita in giudizio il predetto Condominio, in qualità di proprietario e custode del cortile ove si verificarono i fatti.

La fattispecie prospettata dall'attrice rientra, dunque, nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cod. civ., relativo alla responsabilità per cose in custodia.

Giova premettere che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa. Come ha recentemente affermato la Cassazione, "*Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva*" (Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 27724/2018).

Orbene, nel caso di specie, questo Giudice ritiene che non risulti provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia, ossia l'asserita anomalia della pavimentazione del cortile condominiale, e i danni lamentati a seguito della caduta. Come già accennato, l'onere di fornire la prova di tale elemento grava sul soggetto danneggiato, secondo il disposto dell'art. 2697 cod. civ.

L'attrice non è riuscita ad assolvere a tale onere probatorio, non essendosi raggiunta in giudizio la prova circa l'effettiva dinamica del sinistro, contestata anche dalle altre parti.

Parte attrice, invero, ha allegato come uniche prove del fatto la documentazione fotografica della pavimentazione cortilizia ed il verbale di pronto soccorso del 24.03.2016, di cui rispettivamente ai doc. 1 (poi riprodotta anche sub doc. 15) e 2 del proprio fascicolo di parte.

Nemmeno è stato possibile ricostruire correttamente la dinamica del sinistro attraverso le testimonianze di MH e SH. La prima, infatti, escussa all'udienza del 12.02.2020, ha dichiarato "*Io scesi nel cortile condominiale e le andai incontro e vidi che l'attrice era a terra e piangeva perché era caduta e si era fatta male. Io non assistetti alla caduta*". Successivamente, la teste ha precisato che vide "*l'attrice a terra vicino ad una piccola buca che non è raffigurata nella foto*" che si intravede tuttavia nella parte destra della foto che il Giudice in udienza ha mostrato alla teste e che ha denominato "*foto n. 2*", specificando il punto che ha indicato la teste. La teste, dunque, a differenza di quanto affermato da parte attrice a pag. 1 del proprio atto di citazione, non vide cadere quest'ultima e, infatti, non ha potuto precisare alcunché in merito alla reale dinamica del sinistro.

La teste SH, a sua volta, ha dichiarato "*Non ho assistito all'incidente. Fui chiamata quando lo stesso si era già verificato (...) l'attrice non mi descrisse la dinamica dell'incidente. Null'altro so*".

La mera circostanza che risulta acclarata che la teste fosse a terra vicino ad un avvallamento del piano del cortile di modestissima entità non comprova affatto per mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti (ex art. 2729) che la stessa attrice sia caduta in conseguenza della predetta anomalia del piano del cortile.

Alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte, quindi, la domanda proposta da parte attrice non merita accoglimento, sia in relazione alla responsabilità del convenuto Condominio per cosa in custodia ex art. 2051 c.c., sia in relazione all'art. 2043 c.c. per asserita insidia o trabocchetto. Per quanto attiene a quest'ultima domanda, infatti, non solo non è provato il nesso di causa tra la condotta e l'evento, ma non è neppure provato l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.

3. In ragione del mancato accertamento della responsabilità del convenuto Condominio, rimangono assorbite sia la domanda relativa al *quantum debeatur*, sia le altre istanze formulate dalle parti, così come la domanda di manleva proposta dal convenuto Condominio nei confronti della terza chiamata Assicurazioni.

4. Conseguente alla soccombenza la condanna dell'attrice a rifondere a parte convenuta e alla terza chiamata le spese processuali, da liquidarsi, per quanto attiene al convenuto Condominio, in favore dell'avv. antistatario ex art. 93 cod. proc. civ. Infatti, la chiamata in causa della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile trova giustificazione nelle domande proposte dall'attrice nei confronti del convenuto condominio.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

- P. Q. M. –

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta le domande proposte dall'attrice;
- Condanna l'attrice a rifondere al convenuto Condominio le spese processuali, che liquida in Euro 244,95 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorario di avvocato, oltre a spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A., da liquidarsi in favore dell'avv. antistatario;
- Condanna altresì l'attrice a rifondere alla terza chiamata le spese processuali, che liquida in Euro 3.000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A.;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 11 febbraio 2021

Il Giudice

dott. Damiano Spera